

Soppressione del posto di lavoro

Con la sentenza n.15104/2012 la Cassazione interviene in materia di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, ricordando che esso è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore (legge 604/1996, art.3). Pertanto, il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che il licenziamento individuale è legato ad effettive ragioni di carattere produttivo organizzativo e che non può essere diretto a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti.

Sent. Cass. lavoro n. 15104 del 10/09/2012